COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

LXXXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 725

Disegno di legge (*Discussione e rimessione all'Assemblea*):

Ammasso per contingente del grano raccolto nel 1952. (2671) 725

PRESIDENTE 725, 726, 729, 731
BURATO, *Relatore* 726
GRIFONE 726, 727
GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 727
BONOMI 728
FRANZO 730
SANSONE 730

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

GERMANI: Modificazione dell'articolo 6 della legge 15 maggio 1950, n. 230, contenente provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano Silano e dei territori jonici contermini, modificato dall'articolo 17 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, concernente norme per l'espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini. (2657) 731

PRESIDENTE 731, 732
BURATO 731
FINA 732
CARTIA 732
FRANZO 732
GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 732

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e rimessione all'Assemblea*):

Disposizioni a favore della piccola proprietà contadina. (2670) 733

PRESIDENTE 733, 734, 735
GRIFONE 733
ZANFAGNINI 733
GORINI, *Relatore* 733
CARTIA 734

Votazione segreta:

PRESIDENTE 735

La seduta comincia alle 9.30.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Stagno d'Alcontres.

Discussione del disegno di legge: Ammasso per contingente del grano raccolto nel 1952. (2671).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ammasso per contingente del grano raccolto nel 1952 ». Prego l'onorevole Burato, relatore, di svolgere la sua relazione.

BURATO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la legge 10 giugno 1951 disponeva l'ammasso per contingente del grano prodotto nella campagna 1951.

Con la chiusura dell'ammasso avvenuta il 30 novembre 1951, praticamente detta legge ha cessato di funzionare perché limitata a quell'annata agraria.

Allo stato attuale, vige il decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 439, poi modificato con legge 11 febbraio 1952, n. 69, che dispone l'ammasso totale.

Non essendo intervenuta alcuna disposizione per la campagna granaria attualmente in corso, tale decreto-legge, con le modifiche apportatevi, entrerebbe in funzione, obbligando a procedere, di conseguenza, all'ammasso totale.

Il Ministero dell'agricoltura e foreste, d'accordo con gli altri Ministeri, ha disposto un disegno di legge, oggi sottoposto alla nostra approvazione, con il quale si prevede e si disciplina l'ammasso per contingente anche per la corrente campagna granaria. In sostanza, il provvedimento è ispirato alla vecchia legge 1951 con gli stessi sistemi e regolamenti circa il conferimento del grano. L'unica differenza essenziale che questo disegno di legge presenta, si riferisce alla definizione della quota, questa volta da stabilirsi di concerto tra il Ministero dell'agricoltura e quello del tesoro. Tutte le altre norme di esecuzione sono simili a quelle della legge del 1951.

Se consideriamo gli effetti della legge del 1951 per quanto concerne l'ammasso per contingente, dovremo concludere che veramente essa è stata una legge che ha funzionato bene e che ha dato ottimi risultati. L'ammasso del 1951 ha, infatti, raccolto 15 milioni e più di grano su 16 milioni di quintali che questa Commissione aveva previsto. Si può, quindi, bene a ragione affermare che la quantità prevista è affluita ai granai del popolo; inoltre, attualmente abbiamo ancora una disponibilità per arrivare alla saldatura che si aggira sui 10 milioni di quintali, considerando anche che una parte della merce sta viaggiando per arrivare ai nostri porti. Di questi 10 milioni di quintali, ne abbiamo potuto prestare a paesi europei taluni contingenti che ci sono stati già restituiti, come per esempio, alla Turchia, alla Spagna ed alla Francia.

Il libero mercato, che è stato continuamente controllato, sia per la disponibilità del prodotto giacente nei magazzini del popolo, sia per l'importazione del rimanente fabbisogno opportunamente stabilita dal Ministero dell'agricoltura, ha reso possibile temperare e rendere stabili i prezzi fissati, ed ha funzionato in modo egregio impedendo il determinarsi di squilibri nei prezzi stessi. Ne è seguito un corso più che regolare del prezzo del mercato libero, di concerto con quello del grano ammassato.

Attualmente, il mercato libero ha raggiunto, si può dire, il suo esaurimento. In molte provincie d'Italia, la disponibilità è esaurita totalmente, ed in qualche altra provincia vi sono modestissime giacenze in via di esaurimento.

Queste osservazioni potrebbero avere un maggiore rilievo considerate dal punto di vista di un maggiore prezzo del grano, che gli agricoltori si aspettano quest'anno per quanto concerne l'ammasso ed il mercato libero. Onde si può essere certi che, se ci sarà tale aumento, esso è già assicurato in partenza a favore del produttore, e non ne avrà un vantaggio la speculazione, non avendo quest'ultima scorte di grano a prezzo inferiore sul mercato.

Gli ottimi risultati dell'ammasso contingentato che abbiamo sperimentato, e che hanno raggiunto il loro perfezionamento col garantire la stabilità dei prezzi, sia al momento del raccolto, come a quello della saldatura, hanno egregiamente giovato a mantenere quell'equilibrio, giustamente richiesto per assicurare alla produzione un prezzo stabile e, in quanto possibile, remunerativo, e garantire, nello stesso tempo, al consumatore un prezzo del pane, il più equo e stabile in relazione ai costi di produzione. Per queste ragioni, sono certo che la nostra Commissione vorrà approvare il disegno di legge nel testo presentato, poiché ritengo che, per mezzo di esso, si potranno raggiungere tutte le finalità che la legge si propone.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GRIFONE. Noi siamo del parere che la discussione di questo disegno di legge abbia una grande importanza poiché trattasi di un provvedimento connesso strettamente con il problema del prezzo del grano. A nostro avviso, non si dovrebbe discuterlo senza tener conto delle decisioni del Governo in merito a tale prezzo. A tutt'oggi, non è dato sapere quali saranno tali decisioni. Tutto ciò è di fondamentale importanza perché noi, a seconda degli orientamenti del Governo, avremmo delle proposte da fare relativamente all'ammasso. Del resto, anche l'anno scorso, proponemmo che tale problema fosse impostato in maniera da difendere i piccoli produttori, in

quanto nella mutata situazione, un prezzo base conveniente deve servire a garantirli della situazione di mercato che si viene a determinare all'atto del raccolto; poiché è evidente che i grandi produttori hanno sempre la possibilità di attendere il momento più opportuno e, non hanno quindi, necessità di questa facilitazione.

È per tale motivo che noi, prima di intraprendere la discussione, desidereremmo che il rappresentante del Governo ci manifestasse le sue intenzioni, anche se non abbiamo difficoltà a dichiarare fin d'ora che gli emendamenti che noi desideriamo proporre sono intesi a fare sì che l'ammasso funzioni, in modo da difendere soprattutto i piccoli produttori. Tanto più che noi riteniamo che sia opportuno studiare una modalità atta non a premiare indistintamente tutti i produttori; ma a venire incontro alle difficoltà dei coltivatori diretti e piccoli produttori che sono letteralmente oberati dallo aumento dei costi; e quindi non ad approvare un provvedimento che giovi alle grandi aziende le quali facilmente possono sottrarsi a quelle difficoltà, cui vanno incontro, invece e fatalmente, tali modeste categorie.

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Evidentemente, indiscrezioni sulla fissazione del prezzo del grano non possono farsi, non solo perché ciò è materialmente impossibile in quanto il Consiglio dei Ministri non ha ancora deliberato in materia e, per conseguenza, il Ministero dell'agricoltura non può fare alcuna dichiarazione precisa, ma anche perché ritengo che i commissarî qui riuniti non dovrebbero orientarsi sui temi dei diversi prezzi. In questa sede, siamo per difendere l'agricoltura e con essa tutti i produttori. Noi vogliamo e dobbiamo sostenere l'agricoltura che, purtroppo, nel quadro delle varie attività economiche, non solo in Italia ma in tutti i paesi, si trova ad essere, a volte, sacrificata ed indebolita. Noi, garantendo il prezzo che il Consiglio dei Ministri vorrà fissare nella sua entità precisa, assicuriamo un prezzo per tutti i produttori senza danneggiare alcuna categoria e, favorendo, anzi, quella dei piccoli e medî produttori, tuteliamo gli interessi globali e complessivi. Io credo che particolarmente coloro che si occupano dei problemi dell'agricoltura, debbano essere grati che l'attività agricola sia tutelata nel suo complesso. L'intervento proposto nel disegno di legge sottoposto al vostro esame è operato dallo Stato, senza danneggiare alcuna categoria agricola, aiutando le piccole e medie aziende, e nel complesso tutti gli agricoltori. A me pare che l'impostazione da dare a questo problema non possa essere quella secondo la quale bisognerebbe favorire una parte della produzione; noi dobbiamo invece, favorire tutti i produttori perché si deve difendere – ripeto – tutta l'attività agricola nel suo complesso.

E se si vuole interferire nell'impostazione del disegno di legge per il contingente, non posso che esprimere parere contrario, parere, del resto, già espresso l'anno scorso in tale sede.

Circa i chiarimenti sollecitati dall'onorevole Grifone, ripeto che non mi è possibile dare nessuna informazione in quanto i dati da lui richiesti non sono a mia conoscenza. Credo, del resto, che i due problemi hanno qualche relazione, ma possono anche procedere separati.

In ogni caso, tengo a sottolineare il fatto che qualsiasi ritardo apportato alla decisione dell'ammasso per contingente è dannoso per l'agricoltura. Subordinare il contingentamento del grano alla fissazione del prezzo, significa non riconoscere che il punto essenziale è quello di stabilire l'ammasso e successivamente fissarne il prezzo, compito lasciato al potere esecutivo e, cioè, al Consiglio dei Ministri.

Perciò, pur rendendomi conto delle preoccupazioni espresse dall'onorevole Grifone, mi permetto di insistere perché venga considerato che il problema del prezzo è ben distinto da quello del contingente, e che è interesse generale dell'agricoltura che questa decisione sia presa in tempo opportuno e quanto più sollecitamente possibile.

GRIFONE. Ho il dovere di replicare brevemente. Non sono d'accordo con l'onorevole Sottosegretario quando egli afferma che noi siamo riuniti per difendere gli interessi dell'agricoltura nel suo complesso. Penso, al contrario, che ciascuno di noi è direttamente impegnato a difendere gli interessi nazionali nel loro complesso. Ora tutti sanno che, per quanto riguarda il prezzo del grano, esistono – è vero – gli interessi dell'agricoltura da tener presenti, ma sussiste anche l'interesse generale della Nazione, in quanto, al problema del grano è connesso quello del pane che è un problema che interessa tutti i cittadini e non solamente gli agricoltori.

Animato da queste preoccupazioni di carattere generale, insisto nell'affermare che un esame serio di questo disegno di legge non può essere fatto indipendentemente dalla fissazione di tale prezzo.

Noi siamo, infatti, contrari ad un aumento indiscriminato del prezzo del grano da con-

cedere a tutti, perché riteniamo che le grandi aziende produttrici di grano abbiano margini sufficienti per rifarsi dell'aumentato costo di produzione. Siamo concordi con tutti coloro che rilevano un incessante aumento del costo di produzione relativo al carico fiscale ed agli altri carichi gravanti sull'agricoltura. Però, sappiamo che, per quanto riguarda i piccoli produttori, questi aumentati oneri non possono essere controbilanciati dagli utili, in quanto per essi non ci sono margini eccessivi. Invece, per la grande produzione ne esistono di larghissimi che si riferiscono appunto ai profitti di redditi fondiari.

Per questi motivi, noi non diamo il nostro consenso ad una politica che comporterebbe, in ultima analisi, un aumento del costo della vita per le classi più disagiate nell'attuale momento, e ravvisiamo, invece, l'opportunità di compiere una politica che garantesca la produzione stabilendo, magari, un premio da parte dello Stato inteso a stimolarla limitato ai piccoli e medi produttori, dato che i grandi non ne hanno alcun bisogno per i motivi testè elencati.

Essendo questo il nostro orientamento, appare di conseguenza logica l'affermazione secondo la quale non è possibile discutere il problema dell'ammasso senzà prima conoscere se il Governo è disposto ad accettare o meno questa nostra proposta di istituire premi di coltivazione riservati esclusivamente ai coltivatori diretti, piccoli e medi.

Tenute presenti le attuali aspettative del Paese, non è tanto quello che conta in questo momento se vi sarà o non l'ammasso — che ormai è diventata una pratica consuetudinaria — quanto quale sarà il prezzo, tanto è vero che il Governo è giustamente preoccupato delle ripercussioni che le sue decisioni, in materia di prezzo, avranno nel Paese.

Per tutti questi motivi, noi siamo del parere che convenga soprassedere alla discussione del disegno di legge, rinviandola a quando il Governo avrà fatto conoscere le sue decisioni circa tale prezzo, onde potere fare le nostre proposte inerenti al funzionamento dell'ammasso.

BONOMI. Io credo che tutti, oggi, siamo d'accordo sulla necessità di mantenere l'ammasso nella forma attuata e realizzata nello scorso anno, al contrario di qualcuno che ritenne di dover protestare contro la sua obbligatorietà, adducendo a motivo l'allarme che la parola stessa « ammasso » poteva suscitare. Tuttavia, abbiamo visto come in realtà ha servito ed ha servito bene, in quanto nessuna penalità è stata applicata dal Governo contro coloro che non hanno conferito grano all'ammasso, mentre, al contrario, molti produttori hanno chiesto di consegnare di più di quella che era la loro quota. E dobbiamo dare atto che, da parte del ministero, e, per esso, da parte dell'alto Commissariato per l'alimentazione, che è l'organo che controlla l'ammasso, ogni qual volta è stata fatta una richiesta dei produttori per volere consegnare un maggior quantitativo, gli organi preposti hanno accettato la richiesta. Quindi, è ormai pacifico che l'ammasso è strumento che è servito, anche nello scorso anno e con ottimi risultati, per la difesa della produzione.

È vero che si sono verificati degli inconvenienti, ma essi non erano da imputarsi ad un difettoso congegno della legge, bensì al ritardo con il quale la legge stessa è stata applicata; perché, quando già nel Mezzogiorno o in provincia di Matera o in Sicilia si trebbiava, essa non era ancora operante. Pur tutto predisposto, se non pubblicata la legge nella *Gazzetta Ufficiale*, accade, infatti, che la Banca d'Italia non anticipa i miliardi necessari per il pagamento dell'ammasso. Può – è vero – l'ispettorato prevenire, in un certo senso, la legge, ma in ogni caso tale anticipo non si verifica. Inconveniente grave che è stato anche peggiorato dal fatto che alcuni interessati, col porre in giro voci che non confermavano l'ammasso per quell'anno, creavano quel disordine sufficiente a determinare il crollo dei prezzi, che portò, in molte provincie del Mezzogiorno, a far vendere il grano a prezzo inferiore.

Io temo, perciò, che, se oggi metteremo remore all'approvazione della legge, essa non entrerà in funzione in tempo per creare la necessaria calma nei produttori. Quindi, sussiste una necessità obbiettiva: esaminare immediatamente questo disegno di legge non rinviandolo per alcuna ragione, perché ciò è nell'interesse di tutti i produttori. Tuttavia, in questa sede, non possiamo non muovere al Governo un rilievo ormai ripetuto da parecchi anni. Ed è questo: una politica granaria non si determina con una legge che viene approvata nel mese di maggio, ma con leggi che debbono essere approvate nel mese di settembre, cioè, prima ancora che si semini, gettando in tal modo le basi della politica che il Governo intende seguire. Noi diamo atto al ministro Fanfani che, nuovo al dicastero, superato il primo breve periodo di orientamento, ha dato, a suo nome, come a nome del Governo, l'assicurazione che, nella determinazione del prezzo del grano, si sarebbe tenuto conto del costo di produzione,

ma se vogliamo attuare una politica seria per l'agricoltura italiana, bisogna determinare ciò prima delle semine.

Questo rilievo non è rivolto all'opera del Governo, ma intende valere come una ulteriore richiesta, affinché si evitino queste impostazioni ritardate, e perchè, ripeto, si faccia conoscere sin dal momento delle semine la politica granaria dell'anno successivo. E vorrei dire non di un anno soltanto ma di più anni, perchè non va dimenticato che noi abbiamo bisogno di importare grano dall'estero. Nel 1945, appena dopo la liberazione, se ne è dovuto importare, e nel 1952 ed anche nel 1953 ciò si ripeterà. Il quantitativo di importazione è stato dai 10 ai 20 milioni di quintali all'anno, secondo il raccolto nazionale. Questo significa che, in ogni caso, dobbiamo importare un prodotto che gli altri non danno volentieri e fanno pagare in modo oneroso, o in cambio di quello, non accettano che prodotti a loro graditi e non quelli che noi vorremmo. Quindi, problema grave; e non si può permettere che altri possa affamarci; quindi, necessità di una politica granaria di largo respiro che consideri non solo l'anno in corso, ma l'avvenire.

Questa è una esigenza assoluta anche per un altro ordine di motivi, che si riferiscono alla necessaria difesa della nostra agricoltura, in special modo di quella del Mezzogiorno; poiché, in altre regioni, come ad esempio la Valle Padana, se non si coltiva grano, si possono sempre porre in atto altre colture. Ma nel Mezzogiorno, esistono zone di monocoltura quali Agrigento, Caltanisetta, le Puglie, ove il grano è la sola risorsa ed è sufficiente un'annata di prezzi bassi o di scarse precipitazioni perché il raccolto venga completamente distrutto. Circa il problema del prezzo del grano, vorrei, all'infuori di qualunque demagogia, esporre alcune chiare considerazioni. È evidente, innanzi tutto, che da tre anni nessun prezzo è rimasto stabile. Alcuni prodotti industriali hanno subito aumenti dal 15 al 50 per cento, determinati – per i mezzi strumentali – dallo scoppio della guerra in Corea e dall'accaparramento di materie che ne è derivato, ripercossosi, poi, sulla vita delle aziende, senza contare l'aumento generale del costo della vita che incide sulle aziende stesse. Quindi, non è solo il prezzo del perfosfato o dei concimi azotati; ma è tutto il costo della vita che è aumentato in ogni settore. Ecco perché oggi non si può affermare che non esiste la necessità di aumentare il prezzo del grano, e su questo anche il Governo ha espresso il suo parere, in senso favorevole.

Ma in quale misura ? Io posso anche condividere, seppure in parte, quelle che sono le preoccupazioni del Governo. Si dice e si ripete che tale prezzo significa prezzo del pane che si può dire sia il termometro del costo della vita. Considerazione esatta; però non va dimenticato il fatto che il prezzo del pane è attualmente un prezzo, cosiddetto politico, che incide sulle casse dello Stato per circa 50 miliardi, tenuto conto che quello del grano importato è molto più alto. Si afferma che aumentare il prezzo del pane significa causare uno squilibrio generale; ma cosa è avvenuto in Italia nel mese di aprile, e a Roma in quello di marzo ? A Roma c'era una agitazione sindacale per la paga dei panificatori e si è conclusa con l'aumento del prezzo del pane, per Roma, di mille lire al quintale. A Bologna il prezzo è aumentato di 1500 lire al quintale. E questo senza che sia stato aumentato di un solo centesimo il prezzo di cessione del grano.

Oggi che si chiede un aumento non certamente superiore alle 1500 lire al quintale per dare, non a chi prende il grano la sera e lo cuoce di notte, ma a chi lavora tutto l'anno per produrlo, un equo compenso, si vuole negare tale aumento perché – si dice – c'è di mezzo l'equilibrio dei prezzi, la salvezza della lira, e così via.

Ma non ciò è esatto; il pane è aumentato e nessuno se ne è accorto. L'agricoltura non è appannaggio dei grandi capitalisti; per quanto se ne dica, per quattro quinti l'agricoltura è composta da piccole aziende per il 55 per cento e da medie aziende per il 20 per cento. Sarebbe, perciò, un errore continuare sulla strada dei due pesi e delle due misure.

PRESIDENTE. Il risultato della discussione afferma l'urgenza di approvare questo provvedimento perché è necessario che i nostri contadini sappiano se vi sarà o meno l'ammasso del grano. È vero che l'onorevole Grifone ha fatto rilevare che ormai l'ammasso è diventato una prassi, ma è altrettanto vero che, finché non è approvata la legge, tale prassi non si può tradurre in realtà. Non vorrei, perciò, che si ripetesse quello che avvenne lo scorso anno, perché chi ne soffre sono sempre i piccoli coltivatori. Ritengo, pertanto, che, se fosse possibile, bisognerebbe fare uno sforzo e arrivare all'approvazione di questo provvedimento con urgenza.

Possiamo, peraltro, formulare qualche voto che il Governo terrà sicuramente presente, affinché, nella determinazione del prezzo del grano, esso si ispiri a certi criteri. Ma, in definitiva, mi sembra che è vero interesse del-

l'agricoltura e degli agricoltori che si approvi con urgenza il disegno di legge in oggetto.

FRANZO. Io non ho niente da aggiungere sulla opportunità del provvedimento, e do atto con compiacimento al Governo di averlo presentato quest'anno con l'opportuna tempestività. La parte innovatrice del disegno di legge governativo rispetto a quello dell'anno scorso è quella attinente all'ultimo alinea dell'articolo 1 che dice: « Il contingente nazionale sarà determinato dal Ministero dell'agricoltura di concerto con il Ministero del tesoro »; mentre l'anno scorso fu la stessa Commissione dell'agricoltura che fissò, d'accordo con il Governo, il contingente medesimo. Vorrei, perciò, esprimere un voto e cioè che, comunque, la determinazione del contingente nazionale dell'ammasso non sia inferiore all'aliquota del 1951, che si aggirò sui 15 milioni di quintali, particolarmente lieto se questo voto venisse appoggiato dall'unanimità dei consensi.

Per quanto riguarda la questione che, sia pure non perfettamente in carattere, è stata posta, e cioè quella del prezzo del grano, all'onorevole Grifone non possiamo che rispondere che non si può accettare un sistema di differenziazione di tale prezzo, per i piccoli e per i grandi produttori. Circa, poi, una specie di premio, credo che noi, in linea di massima, non saremmo contrari a questa tesi; alla concessione, cioè, di un premio eventuale di coltivazione a tutti i produttori in generale, piccoli, medi e grandi, dato che è pur chiaro che non si deve, né si può dividere l'agricoltura nazionale in compartimenti stagni.

Per questi motivi, mi permetto presentare il seguente ordine del giorno che è stato firmato anche da altri colleghi della Commissione, i deputati Truzzi, Calcagno, Marenghi e Bucciarelli-Ducci. Ne do lettura:

« La IX Commissione permanente della Camera (Agricoltura). in sede di dicussione del disegno di legge « sull'ammasso per contingente del grano raccolto nel 1952 (2671), fa voti, affinché nella determinazione dei criteri per la ripartizione del contingente tra i singoli, di cui alla lettera *b*) dell'articolo 3 della legge 10 luglio 1951, n. 541, siano favoriti, in modo particolare, i piccoli ed i medi produttori ».

Mi permetto di osservare, inoltre, che si sta discutendo nel paese, a mezzo della stampa e di organi qualificati, sul piano economico e politico, circa l'opportunità di concedere un prezzo del grano non più politico ma economico. È evidente che il problema così impostato porta a due soluzioni e cioè: o il Governo, dando un prezzo economico, si assume l'onere del cambiamento di impostazione, ed allora il prezzo del pane può essere riveduto (è evidente che se il Governo si assume l'onere del prezzo politico, il prezzo del pane potrà rimanere identico provocando, quindi, un *deficit* maggiore); oppure si adegua il prezzo del pane al reale andamento sul piano economico. Ma noi non saremmo alieni dall'accettare (e prego il ministro dell'agricoltura di farsene portavoce presso il Ministro del tesoro) la concessione di un congruo premio di coltivazione a tutti i produttori di grano; di modo che si avrà sì un *deficit*, ma fissando il prezzo del grano e dando un premio di coltivazione a tutti i produttori, promuoveremmo e stimoleremmo la coltivazione granaria, poiché è chiaro che la contrazione subita l'anno scorso nella coltivazione stessa è stata determinata dal prezzo politico non sufficientemente equo.

SANSONE. A norma del Regolamento, corredata dalle firme di un quinto di deputati componenti la Commissione, presento domanda di rimessione all'Assemblea della discussione di questo disegno di legge, e con vero rammarico sono costretto a farlo, insieme ai miei colleghi, dato che si tratta di un provvedimento che a noi sta molto a cuore. Tengo a dichiarare che siamo favorevolissimi all'ammasso, specie quello per contingente; però una legge come questa che ci viene presentata, non può essere accettata né discussa in sede legislativa dalla Commissione, ma merita tutta l'attenzione della Camera intera. Onorevoli colleghi, innanzi tutto, quando noi diciamo « ammasso per contingente » demandando questo potere al Ministro dell'agricoltura – potere che si vuole circoscrivere anche attraverso un ordine del giorno – noi compiamo veramente un atto di fiducia verso il Ministro stesso che potrebbe essere ammissibile se nel disegno di legge fosse stato precisato che l'ammasso sarà identico a quello dell'anno scorso, avendo, cioè, una base concreta alla quale riferirci. Ma quando si vuol dare un potere assoluto al Ministro dell'agricoltura senza stabilire circa il contingente, non si può non suscitare la nostra opposizione.

C'è, poi, un altro motivo molto grave che avrebbe dovuto essere chiarito in questa legge, ed è il prezzo del grano. Se vuol fare l'ammasso al prezzo dell'anno scorso, il Governo deve dichiararlo. E se vuole aumentare il prezzo e vuole farlo per tutti o per una parte, deve ugualmente dichiararlo. Perché – diciamolo francamente – fare di queste leggi che possano servire come *slogans* elettorali?

Ed inoltre, chi deve conferire il grano? Tutti i piccoli e medi produttori? Se deve esservi un *deficit* da parte dello Stato, pensando di risolvere il problema nel modo più elementare, il beneficio vada ai piccoli produttori; ma se, come ha detto l'onorevole Franzo, si vuole premiare tutti, si aumenti chiaramente il prezzo. Viceversa, la nostra opinione è che l'ammasso per contingente dovrebbe essere limitato ai produttori che non producono più di 50 o 100 quintali, e che il premio debba essere dato ai piccoli produttori. Ma se tutto questo non si verifica, perché fare un ammasso per contingente che, a parte tutto, diventa una vera e propria nebulosa giuridica in quanto non potrà mai avere una concreta attuazione se non impostato su questi due punti:

1°) determinazione del quantitativo, che il disegno di legge, invece, vorrebbe attribuire al Ministero dell'agricoltura, mentre noi riteniamo che questo criterio debba essere demandato alla Camera o alla Commissione;

2°) occorre che siano favoriti assolutamente i piccoli produttori, sia per quanto riguarda l'ammasso, sia per quanto concerne il prezzo.

Se il disegno di legge non risponde a queste due esigenze, noi non possiamo assolutamente accettarlo, né discuterlo in sede legislativa, poiché esso esige che sia fatta una discussione più ampia in Assemblea dove ognuno potrà esporre le proprie ragioni ed assumere più apertamente le proprie responsabilità.

PRESIDENTE. L'onorevole Sansone ha presentato, insieme ad altri dieci deputati presenti alla seduta odierna, la richiesta di rimessione all'Assemblea della discussione di questo provvedimento. A norma del regolamento, comunicherò tale richiesta alla Presidenza della Camera.

La discussione del presente disegno di legge è, pertanto, sospesa.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Germani: Modificazione dello articolo 6 della legge 16 maggio 1950, n. 230, contenente provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano silano e dei territori jonici contermini, modificato dall'articolo 17 della legge 21 ottobre 1950 n. 841, concernente norme per l'espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini. (2657).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Germani: «Modificazione dell'articolo 6 della legge 15 maggio 1950, n. 230, contenente provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano silano e dei territori jonici contermini, modificato dall'articolo 17 della legge 21 ottobre 1950 n. 841, concernente norme per l'espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini».

Riferirò io stesso brevemente.

Gli onorevoli colleghi conoscono bene l'argomento in quanto esso è stato discusso negli anni passati, sia per la Sila, sia per la Calabria, sia per altre zone. Si tratta, cioè, di assegnare la terra ai contadini in modo che questa assegnazione non venga frustrata dai conduttori che permangono sui terreni. D'altra parte, è necessario concludere che la legge stralcio fa ravvisare l'opportunità di concedere un termine più breve per queste disdette.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BURATO. Volendo esprimere il mio pensiero, debbo dire che non sono d'accordo con questa proposta di legge. L'anno scorso abbiamo approvato un eguale provvedimento che aveva un carattere transitorio e si applicava, cioè, all'annata relativa; esso era determinato dall'urgenza di taluni provvedimenti nell'imminenza della fine della stagione agricola e delle possibilità di annunciare gli espropri in determinati terreni, essendo trascorsi i tre mesi e non rimanendo che un breve spazio di tempo agli enti di riforma per comunicare gli espropri stessi.

Con questa legge mi pare che si tenda ora a rendere permanente quel criterio. La differenza consiste in questo: che la legge si rivolge esclusivamente nei confronti degli affittuari che non sono coltivatori diretti perché, per questi, vi sarebbe il beneficio di essere esclusi dall'applicazione di tale provvedimento. Il termine di 30 giorni per questi affittuari che si chiamano, propriamente o no, conduttori, mi pare eccessivo, dato che l'ente è in possesso di tutti i mezzi necessari per provvedere in tempo. Così si corre il rischio di mettere in condizioni di estremo imbarazzo aziende che, poiché debbono abbandonare il fondo, dovrebbero almeno avere il tempo necessario per sistemare i loro strumenti, il loro patrimonio, e così via. Credete voi giusto che un fittavolo che ha del bestiame, del macchinario, degli attrezzi, abbia solo un termine di 30 giorni quando già in quel terreno ha forse già cominciato la coltivazione per la nuova annata? Non è giusto agire così duramente verso chi ha delle benemerenze conquistate attraverso il lavoro e l'esperienza nel campo agricolo.

Non solo, ma l'ente di riforma ha il quadro delle sue disponibilità; lo faccia entro tre mesi, ma ridurre questo termine a 30 giorni a me pare – ripeto – eccessivo.

Per questi motivi, mi dichiaro contrario all'approvazione della proposta di legge.

FINA. Mi associo completamente alle dichiarazioni dell'onorevole Burato. Propriamente, io sono contrario anche al termine di tre mesi, perché, da pratico in agricoltura, ritengo anche tale tempo sia insufficiente. A maggior ragione, quindi, sono contrario al termine di 30 giorni.

CARTIA. Io sono favorevole al provvedimento perché non va perduto di vista che si tratta di termini che si riferiscono a zone dove si sta applicando questo provvedimento di riforma a cultura estensiva. Per il caso esposto dall'onorevole Burato, che vi possano essere, cioè, affittuarî che abbiano fatto delle migliorie, nella legge abbiamo incluso un articolo secondo il quale questi sono preferiti nell'assegnazione delle terre; perciò, tutto sommato, se sono contadini che hanno migliorato i loro terreni, vengono favoriti. Se sono conduttori, infine, questi non hanno nessuna attrezzatura e la questione non va posta, Il problema è, invece, di mettere in condizione l'ente di riforma di poter assegnare il più rapidamente possibile queste terre e liberarle dai conduttori.

FRANZO. Se noi parlassimo di un problema attinente esclusivamente al caso pratico, forse, come deputati del nord, potremmo anche non avere nulla da dire perché, ad esempio nelle zone della Valle Padana il problema non interessa. Comunque, sta di fatto che, se lo esaminiamo in campo nazionale, le preoccupazioni espresse dall'onorevole Burato possono, almeno parzialmente, considerarsi fondate. Sarebbe, perciò, opportuno trovare un punto di convergenza, per cui propongo, se possibile, di portare il termine di 30 giorni a 60 giorni; oppure, in via subordinata, aggiungere allo articolo 1 un emendamento per prorogare sino al termine dell'annata agraria l'annuncio dell'esproprio fino a due anni. Io sarei in verità più favorevole alla prima tesi, di portare, cioè, il termine di 30 giorni a 60 giorni.

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Esprimo il parere del Governo su questa proposta. Il Governo è stato favorevole l'anno scorso ed è favorevole questo anno alla proposta di legge in esame. Vorrei assicurare gli onorevoli colleghi che hanno espresso preoccupazioni, del resto legittime, per la tutela delle categorie che hanno diritto al riconoscimento del loro lavoro, che quegli affittuarî che si trovano su questi terreni, sanno già fin dal 31 dicembre 1951 al più tardi (alcuni lo sanno dal primo gennaio 1951) che i terreni stessi sono stati sottoposti ad esproprio. E non c'è dubbio che quelle imprese si sono già da mesi messe sul piano di trovare altrove una sistemazione, prendendo le misure adeguate a favorire il relativo trasferimento.

Non solo, ma l'esperienza fatta l'anno scorso ha dimostrato che quelle aziende che non sono riuscite tempestivamente a sistemarsi nel trapasso stesso, si sono rivolte allo ente di riforma e sono state sempre favorite, ottenendo la concessione di proroghe affinché le loro eventuali attrezzature non subissero danni.

Circa il termine di un mese, oltreché dal fatto che gli interessati sono a conoscenza da tempo degli espropri, esso è giustificato anche dalle osservazioni dell'onorevole Cartia. Non sono del parere di accogliere la prima proposta dell'onorevole Franzo di aumentare il termine fino a 60 giorni perché, come è accaduto l'anno scorso, se arriva con ritardo, il provvedimento non è più efficace.

Per quanto, invece, riguarda la proposta subordinata dello stesso onorevole Franzo, in linea di massima, non sarei contrario.

PRESIDENTE. Come relatore della proposta di legge, non sono favorevole all'emendamento dell'onorevole Franzo di portare il termine di 30 giorni a 60, perché si andrebbe incontro a troppi inconvenienti. Per quanto si riferisce all'altra proposta di fissare, cioè, questo termine di 30 giorni in maniera permanente per due anni, mi rimetto alla Commissione.

FRANZO. Date le risultanze della discussione, dichiaro di non presentare alcun emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

« Il termine di tre mesi previsto nel primo comma dell'articolo 6 della legge 12 maggio 1950, n. 230, modificato dall'articolo 17 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, è ridotto a trenta giorni ».

(*È approvato*).

ART. 2.

« La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni a favore della piccola proprietà contadina. (2670).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni a favore della piccola proprietà contadina ».

GRIFONE. Onorevole presidente, chiedo di parlare in linea pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIFONE. Prima che si inizi la discussione del disegno di legge sottoposto al nostro esame, vorrei fare una dichiarazione preliminare. Anche per questo disegno di legge noi siamo d'avviso che, trattandosi di un provvedimento di importanza notevole, esso dovrebbe essere deferito all'Assemblea. Dirò, poi, brevemente le ragioni affinché non possa ingenerarsi il sospetto che noi, nella odierna seduta, si sia animati da spirito ostruzionistico.

Prima di tutto siamo in presenza di un disegno di legge di vasta portata. Diverso sarebbe se avesse per oggetto soltanto una proroga di un provvedimento già in atto, ma qui si tratta, fra l'altro, dell'approvazione dell'articolo 6 che reca con sé gravissime conseguenze. In sostanza, il Governo vuole dare un anticipo ai fini della riforma fondiaria a coloro che vogliono vendere terreni. Abbiamo più volte detto che questo meccanismo non favorisce il trapasso della proprietà alle classi meno abbienti, ma beneficia solo coloro che dispongono di un certo capitale; e, in ciò, noi vediamo anche la possibilità di eludere la riforma fondiaria di carattere generale.

Non si tratta, quindi, di una questione formale, ma è chiaro che una discussione di questo genere non può che essere fatta dinanzi all'Assemblea. Questo disegno di legge comporta, inoltre, una diminuzione dei fondi destinati al Mezzogiorno benchè questo sia un motivo secondario rispetto all'obiettivo fondamentale.

Pertanto, occorre che ogni deputato possa liberamente assumere e dichiarare la propria opinione e responsabilità.

PRESIDENTE. Ammetto che il provvedimento che noi esaminiamo è certamente importante, però non bisogna dimenticare che la Camera ha all'ordine del giorno provvedimenti forse più importanti ed urgenti, quali i bilanci. Evidentemente, dopo la discussione degli stessi, vi sarà una parentesi per le elezioni amministrative e, perciò, questo provvedimento se non lo discutiamo in sede legislativa, sarà a lungo rinviato, anche perché, fra l'altro, bisogna considerare il fatto che la legge sulla piccola proprietà contadina è ormai scaduta.

ZANFAGNINI. Io sono contrario, per principio, a che la Commissione si spogli delle sue funzioni deliberative. È una questione di attività legislativa. Debbo osservare che tutte le proposte o disegni di legge hanno una importanza che trascende l'ambito della Commissione dell'agricoltura, perché la Commissione stessa non deve legiferare solamente quando sono impegnati gli interessi dell'agricoltura, né si può fare il torto di addebitarle una mancanza di sensibilità nei riguardi degli interessi generali della Nazione. Noi ci dobbiamo porre il problema della nostra più fruttuosa e proficua attività legislativa e, perciò, sono contrario ai principî che sono stati esposti e che hanno determinato testé il rinvio all'Assemblea del precedente provvedimento, perché non vedo come quelle discussioni che verranno fatte in Aula, non possano essere fatte ugualmente in questa sede. Si dia, se mai e se si vuole, ai lavori delle Commissioni la necessaria pubblicità, ma si renda salva la nostra attività legislativa.

PRESIDENTE. Mentre sento il dovere di sottolineare che questi rinvii in Assemblea debbono essere molto ben meditati e, in attesa che pervenga alla Presidenza la richiesta di rimessione debitamente firmata dal prescritto numero di deputati, ella, onorevole Gorini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GORINI, *Relatore*. Richiamando agli onorevoli colleghi l'esame della relazione che precede questo disegno di legge, mi limito a fare alcune osservazioni in merito.

Innanzi tutto non dobbiamo dimenticare che la legge sulla piccola proprietà contadina è scaduta fin dal 20 marzo 1952, per cui ci troviamo attualmente di fronte ad una « *vacatio legis* ». L'articolo 1 dichiara che il termine di due anni previsto è ulteriormente prorogato. Ora, dal punto di vista formale, non si può prorogare ciò che è già scaduto permodochè questa dizione dell'articolo 1, ritengo dovrebbe essere modificata nel senso che la proroga da concedere abbia almeno una decorrenza dalla scadenza della legge stessa e, cioè, dal 20 marzo 1952.

Circa, poi, l'opportunità di questa legge, mi pare che sia inutile dilungarsi perché la formazione della piccola proprietà contadina è un voto che deve essere vivo in noi stessi, e abbiamo visto come questa legge abbia già avuto una larga applicazione. Debbo, però, fare alcune osservazioni di un certo rilievo.

La disposizione di legge che noi oggi esaminiamo trova la sua pratica applicazione nei beneficî fiscali che la legge stessa concede per quanto concerne la piccola proprietà, benché la maggiore difficoltà sia data dalla impossibilità del reperimento dei fondi necessari per l'acquisto da parte dei contadini di quei determinati appezzamenti di terra.

In pratica, accade che l'interessato si rivolge ai competenti ispettorati, gli ispettorati provvedono ai rilievi necessari, al rilascio dei certificati, e così via; però, quando si arriva al momento in cui l'acquirente ha già ricevuto il contributo da parte del ministero col pagamento degli interessi sulle somme indispensabili per l'acquisto della terra e si rivolge agli istituti di credito, questi ultimi rispondono che non hanno fondi, di modo che la legge medesima diventa assolutamente inoperante. Per esempio, presso il Credito Agrario o la Cassa di Risparmio di Bologna, esistono innumerevoli domande di mutui le quali non trovano attuazione.

Altre difficoltà sorgono in ordine all'applicazione dei beneficî fiscali. Qui, ci troviamo di fronte a parecchi inconvenienti. Gli ispettorati, nell'esaminare questi atti che sono stati registrati con le provvidenze determinate da questa legge, trovano mille difficoltà per eludere tali facilitazioni fiscali. Ad esempio, se l'interessato ha presentato contestualmente i certificati che comprovano la sua normale posizione, se viene rilevato nel rogito che l'interessato non ha dichiarato, senz'altro negano l'applicazione dei beneficî, mentre, allegate al rogito, esistono precise circostanze. Anzi, pare che si voglia, in certo qual modo, da parte di determinati organi, fare in modo che questa legge non trovi applicazione.

Un altro inconveniente è la rivalutazione che fanno gli uffici finanziari. Voi sapete che quando viene concesso il contributo da parte dello Stato, ci si trova di fronte a delle dichiarazioni rilasciate dagli ispettorati compartimentali nelle quali viene dichiarato il valore di quella proprietà che si va ad acquistare. Ma avviene che gli uffici tecnici erariali considerano i valori di queste proprietà e li raddoppiano, dimodoché il beneficio che in primo tempo riceveva l'acquirente è annullato.

Ora queste considerazioni, che sono marginali in ordine al merito della disposizione stabilita dal disegno di legge che stiamo esaminando, hanno, però, una grande importanza; perché, se a noi preme attuare le disposizioni di legge per favorire la piccola proprietà contadina, dobbiamo preoccuparci in questa sede della loro effettiva applicazione per non legiferare inutilmente norme in favore della agricoltura che non trovano, poi, la possibilità di una pratica attuazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CARTIA. Nella legge che noi esaminiamo io trovo due inconvenienti. Il primo – e più grave – è dato dall'articolo 6; il secondo attiene ai rilievi fatti dall'onorevole Gorini circa la mancanza di fondi.

Se si vuole attuare una legge di questo genere, bisogna ricorrere al sistema che si è adottato con la legge in atto in discussione in aula e che il Ministero ha saggiamente impostato in una forma efficiente ed operante; per cui non comprendo perché lo stesso sistema non si debba adottare anche in questo caso. Se si vuole veramente agire, occorre che ci siano dei fondi e che, invece di dare contributi in capitali o, meglio, contributi e concorsi negl'interessi e, poi, per mancanza di fondi rendere inoperante la legge, è necessario impostare tale sistema diversamente. Non sono riuscito a capire ancora, nonostante, avvocato, deputato, amico e consigliere della Cassa di Risparmio di Palermo, perché non sia stato possibile far concedere neanche un mutuo, dato che – si dice – mancano i fondi.

Si prendano, ad esempio, 25 miliardi all'anno, si tratti una convenzione con la banca, si faccia pagare il 3 per cento ed allora si potrà veramente dare un contributo serio, rendendo la legge operante.

Ma il punto più oscuro e pericoloso è l'articolo 6 e, qui, sorge un problema di politica economica. L'articolo 6, in sostanza, vorrebbe incoraggiare i proprietari a vendere. Ma in pratica – pratica fatta proprio dall'Assemblea regionale siciliana – accade che le cose vanno ben diversamente. Infatti, cos'è avvenuto con la riforma agraria in Sicilia? L'Assemblea regionale, con una legge propria, per sperimentare la efficacia di questa disposizione che tende ad incoraggiare la vendita delle terre, la prorogò di altri due anni. Ma nulla se ne ottenne; restarono praticamente soltanto i benefici fiscali della proroga della legge.

Oggi, tale proroga viene presentata non più soltanto sotto l'aspetto dei benefici fiscali,

ma addirittura «nella eventualità di disposizioni limitatrici della proprietà fondiaria appartenente ai privati che potranno essere disposte dalla legge generale di riforma fondiaria... ».

Questo è un puro artifizio. Quando il contadino vuole comperare un un po' di terra, si rivolge alla Cassa, trova il proprietario disposto a vendere e, tramite la Cassa stessa, opera l'acquisto. Quando ha ottenuto la connivenza, l'amicizia o, per lo meno, anche la spontanea adesione dell'organo dirigente, è il proprietario che si muove. Fa la vendita e si assicura il beneficio previsto dalla legge. Voi sapete che il contadino meridionale ha la tendenza a mettersi nelle mani di chi lo possa assistere in mezzo a tutti gli inconvenienti della burocrazia. Finisce, quindi, con il fidarsi, ed ecco che sorgono i prezzi sotto mano.

Dimodoché la vendita non avviene più attraverso un processo spontaneo, ma attraverso una formazione artificiosa, atta ad eludere la riforma agraria. È avvenuto, infatti, che i contadini si sono indebitati nei confronti dei proprietari che usufruivano di quel poco di capitale che era nelle mani del contadino, sottraendo dei capitali preziosi all'agricoltura.

Ecco perché mi dichiaro contrario a questo beneficio, in quanto esso provoca tutta una serie di artificiose impostazioni che vanno contro la legge che, nel suo spirito, tende invece a favorire la formazione della piccola proprietà contadina. Ben venga una legge di questo genere, ma solo se esiste la disponibilità e la spontaneità del fenomeno formativo della piccola proprietà. Mi dichiaro, perciò, contrario all'articolo 6 della legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Grifone ed altri dodici deputati, membri della Commissione e presenti alla seduta, presentano la richiesta di rimessione all'Assemblea di questo provvedimento. Comunicherò tal richiesta alla Presidenza della Camera.

La discussione del presente disegno di legge è, pertanto, sospesa.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge: Germani «Modificazione dell'articolo 6 della legge 15 maggio 1950 n. 230, contenente provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano silano e dei territori jonici contermini modificato dall'articolo 17 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 concernente norme per l'espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadii. (2657).

Presenti		37
Votanti		36
Astenuto		1
Maggioranza		19
Voti favorevoli	32	
Voti contrari	4	

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino, Bianco, Bolla, Bucciarelli Ducci, Burato, Calcagno, Cartia, Cavazzini, Chiarini, Corona Giacomo, Cremaschi Olindo, Driussi, Ferraris, Fina, Fora, Franzo, Germani, Giuntoli Grazia, Gorini, Grammatico, Helfer, Lopardi, Marabini, Marenghi, Matteotti Carlo, Miceli, Minella Angiola, Negri, Pino, Sansone, Sedati, Sodano, Truzzi, Volgger, Zaccagnini, Zanfagnini.

Si è astenuto:

Fina.

In congedo:

Stagno d'Alcontres.

La seduta termina alle 11,40.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI